

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NEL SETTORE GIORNALISTICO PER LE IMPRESE DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE, NELLE IMPRESE FORNITRICI DI CONTENUTI INFORMATIVI OPERANTI IN AMBITO LOCALE CON TECNOLOGIA DIGITALE E/O OPERANTI ATTRAVERSO CANALI SATELLITARI IN CHIARO CHE NON RAPPRESENTANO RITRASMISSIONE DI EMITTENTI NAZIONALI, NEI GRUPPI DI EMITTENTI E NEI CONSORZI CHE EFFETTUANO TRASMISSIONI DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA (SYNDICATIONS) E AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

L'anno 2010, addì 27 del mese di gennaio, in Roma,

tra

Aeranti-Corallo rappresentata dal Coordinatore Marco Rossignoli e dal Componente dell'esecutivo Luigi Bardelli

Aeranti rappresentata dal Presidente Marco Rossignoli, dal Segretario Generale Fabrizio Berrini, dal Coordinatore della Giunta esecutiva Elena Porta, nonché con l'intervento di Franco Allegretti, Virgilio Baresi, Flavio Bighinati, Fioravante Cavarretta, Serafino De Paris, Giuseppe Di Masa, Enzo Galante, Giovanni Piccolo, Gianni Prandi, Claudio Rampazzo, Sergio Serafini, Umberto Tersigni, Paolo Torino, Marco Migli, assistiti dal consulente del lavoro Stefano Lovascio,

Associazione Corallo rappresentata dal Presidente Luigi Bardelli, dal Consigliere delegato Alessia Caricato, nonché con l'intervento di Stefano De Martis, Piergiorgio Franceschini, Salvatore Giardina, Massimo Porfiri, Francesco De Strobel, Claudio Cagnoni, Attilio Cibolini, assistiti dal consulente del lavoro Carlo Betori

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana rappresentata dal Presidente, Roberto Natale, dal Segretario Generale, Franco Siddi, dal responsabile della Commissione contrattuale Marco Gardenghi, e da Roberto Mencarini e Maurizio Socci (Ancona), Antonio Eugenio Mannello e Fulvio Assanti (Aosta), Raffaele Lorusso e Mauro Denigris (Bari), Camillo Galba (Bologna),

Giuseppe Marzano e Rocco Cerone (Bolzano), Francesco Birocchi e Andrea Frailis (Cagliari), Giuseppe Di Pietro e Stefano Ricci (Campobasso), Stefano Sieni e Carlo Vellutini (Firenze), Marcello Zinola e Gabriele Remaggi (Genova), Giovanni Negri e Domenico Affinito (Milano), Vincenzo Colimoro (Napoli), Alberto Cicero e Orazio Provini (Palermo), Lodovico Petrarca e Carmine Perantuono (Pescara), Marta Cicci, Andrea Baffoni e Carlo Bugiardini (Perugia), Serafino Paternoster e Domenico Sammartino (Potenza), Carlo Maria Parisi e Pierpaolo Cambareri (Reggio Calabria), Paolo Butturini e Alessandro Guarasci (Roma), Alessandra Comazzi e Alessandro Valabrega (Torino), Carlo Muscatello e Gianni Martellozzo (Trieste), Daniele Carlon e Silvio Scacco, assistiti dal Direttore Giancarlo Tartaglia

si è sottoscritto il presente regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in ambito giornalistico per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, per le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, per i gruppi di emittenti e per i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.

DECORRENZA E DURATA

Art. 1

Il presente regolamento ha validità dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013.

Il regolamento si intende successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti, tre mesi prima della scadenza.

INSTAURAZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Art. 2

L'instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sarà effettuato secondo le norme di legge.

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:

- 1) data di inizio e tipo di prestazione richiesta;
- 2) la durata del rapporto di collaborazione nel caso sia a tempo determinato;
- 3) il corrispettivo pattuito con gli eventuali rimborsi spese;
- 4) il nome e cognome e/o la ragione sociale dell'azienda, l'indirizzo, il codice fiscale, nonché tutti quei dati previsti dalla legge;
- 5) i dati identificativi del collaboratore.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 3

Il corrispettivo del collaboratore viene concordato liberamente tra le parti.

Il compenso potrà essere quantificato complessivamente per tutta la durata e natura del contratto o potrà prevedere delle forme di pagamento mensile.

In occasione del pagamento dei corrispettivi verranno emesse da parte del collaboratore idonee ricevute fiscali con l'indicazione delle ritenute di legge (fiscali, previdenziali, assicurative).

In presenza di prestazioni professionali occasionali le aziende del settore si impegnano al pagamento dei compensi concordati con il singolo collaboratore entro 30 giorni dall'avvenuta prestazione.

NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 4

I servizi e le prestazioni, comunque definite, del collaboratore dovranno essere messi in onda con la firma dell'autore, salvo patto contrario precedentemente concordato.

Modifiche ed integrazioni ad ogni servizio dovranno essere apportate con il consenso dell'autore.

Art. 5

Ai collaboratori dovrà essere garantita, in relazione della prestazione richiesta, la copertura assicurativa per eventuali danni di cui siano chiamati a rispondere in sede civile a seguito di azioni giudiziarie di risarcimento correlate agli articoli oggetto della prestazione stessa.

COLLEGIO PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 6

Le parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle controversie di natura economico-normativa che dovessero sorgere tra i collaboratori e le singole aziende in relazione all'applicazione del presente regolamento. Tale collegio sarà composto di tre membri di cui due di nomina delle singole parti ed uno, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra le parti stesse.

Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze prima di adire le vie giudiziarie.

Ciascuna parte interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale di appartenenza.

L'Organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'Organizzazione contrapposta ed al Collegio per la Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.

Il Collegio di Conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

AERANTI-CORALLO

AERANTI

CORALLO

FNSI